

Indice di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 – secondo trimestre

In attuazione del Dpcm del 22.09.14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.11.2014, n. 265, che consente alle Pa di dare attuazione all'obbligo di pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti (I.T.P.), previsto dall'art. 33, comma 1 del Dlgs 33/13, così come modificato dal Dl 66/14, è stato pubblicato sulla pagina web dell'Agenzia l'indice di tempestività dei pagamenti relativi alle fatture pervenute dal **01.04.2025** al **30.06.2025**.

Per il calcolo dell'indicatore trimestrale, sono state seguite le modalità previste dall'articolo 9 del Dpcm 22.09.14.

L'indicatore è stato calcolato determinando la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

Per il calcolo dei tempi, sono stati selezionati i seguenti parametri:

- a. per “giorni effettivi”, sono stati considerati tutti i giorni da calendario, compresi i festivi. Dal calcolo dell'indicatore sono stati esclusi i periodi in cui la somma era inesigibile, essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso;
- b. per “data di scadenza”, è stato considerato il termine entro il quale la fattura (o la richiesta equivalente di pagamento) doveva essere pagata, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs 231/2002 (30/60 gg.);
- c. per “data di pagamento”, è stata considerata la data effettiva di pagamento del fornitore, coincidente con la data di emissione dell'ordinativo/mandato di pagamento, successivamente inviato in tesoreria.

Alla base della procedura riportata sopra, vi è un processo di tracciabilità della spesa.

Relativamente ai pagamenti effettuati dal **01.04.2025** al **30.06.2025** sono stati rilevati i seguenti valori:

- indice di tempestività dei pagamenti - 10,103 (meno 10,103 - valore ponderato).